

30

Edizione n. 30/2019
09 dicembre 2019



Prime istruzioni operative per i Centri per l'Impiego sul reddito di cittadinanza

Circolare Anpal n. 3 del 15 novembre 2019

a cura di:
Ezia **FORLEO**

È stata emanata il giorno 15 novembre 2019 la circolare n. 3 dell'Anpal con cui vengono fornite le istruzioni operative utili ai Centri per l'impiego a gestire alcune fasi per dare attuazione al decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 istitutivo del reddito di cittadinanza. La circolare si rivolge, oltre che ai Centri per l'impiego, a tutti gli operatori pubblici o privati idonei a fornire i servizi al lavoro accreditati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 150/2015 che, nel riconoscere i principi generali di accreditamento aveva fatto rinvio, per la definizione dei soggetti, ad un decreto ministeriale che è stato emanato l'11 gennaio 2018 e pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2018.

Partendo dal presupposto che l'erogazione del reddito di cittadinanza è soggetta a due condizioni:

- Il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni (si veda anche la Circolare Anpal n. 1 del 23 luglio 2019);
- e
- L'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, la circolare evidenzia in prima battuta quali sono i soggetti tenuti a partecipare ad un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale, quali quelli esclusi e quali quelli esonerati da tale obbligo.

Quali sono le persone tenute a partecipare ad un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale?

Tutti i componenti il nucleo familiare che siano:

- a) maggiorenni;
- b) non già occupati;
- c) non frequentanti un corso regolare di studi.

Quali sono i soggetti esclusi dall'obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale?

Tutti i componenti il nucleo familiare che siano:

- a) minorenni;
- b) occupati (i soggetti che pur svolgendo un'attività di lavoro autonomo e/o dipendente ricavano un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda inferiore o pari alle detrazioni spettanti, non sono esclusi ma possono essere esonerati);
- c) frequentanti un corso regolare di studi, vale a dire: tutti coloro che sono iscritti ad una scuola secondaria superiore di secondo grado ovvero ad un corso di istruzione e formazione professionale o istruzione e formazione tecnica superiore, ad un corso di istruzione terziaria, ad un corso di specializzazione o di dottorato (in questi ultimi tre casi, sono considerati regolari coloro che sono iscritti al massimo al primo anno fuori corso);

- c) beneficiari della pensione di cittadinanza;
- d) i titolari di pensione diretta;
- e) le persone di età pari o superiore a 65 anni indipendentemente dal fatto che usufruiscono di un trattamento pensionistico;
- f) le persone con disabilità così come definita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e accertata dalle competenti commissioni mediche pur se, per questi soggetti, esiste la possibilità di aderire ad un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale su base volontaria (sempre tenendo presente le percentuali e le tutele previste dalla legge 68/99).

Quali soggetti sono esonerati dall'obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale?

- a) I cosiddetti "caregiver" cioè soggetti con carichi di cura qualora si occupino di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (per la cui individuazione si può consultare la tabella di cui all'allegato 3 del DPCM n. 159/2013); Tali soggetti sono tenuti a presentare la documentazione che attesti la disabilità o la non autosufficienza della persona che assistono.
- b) Secondo la conferenza Stato Regioni del 1 agosto 2019, il rapporto tra il soggetto esonerato e l'assistito non può essere superiore ad uno ad uno (un assistito ed un esonerato per ogni nucleo familiare).
- c) i soggetti che pur svolgendo un'attività di lavoro autonomo e/o dipendente ricavano un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda inferiore o pari alle detrazioni spettanti; in tale caso gli operatori dei servizi competenti possono esonerare i lavoratori anche tenendo conto del tempo che effettivamente impiegano nell'attività lavorativa. Pertanto, si dà luogo all'esonero quando il tempo necessario a svolgere l'attività lavorativa sia superiore a 20 ore settimanali oppure quando il tempo necessario all'attività lavorativa sommato a quello necessario a raggiungere il luogo di lavoro sia superiore a 25 ore settimanali (Conferenza Stato Regioni del 1 agosto 2019).
- d) coloro che frequentano corsi di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale;
- e) Ulteriori fattispecie individuate durante la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/1997. Nello specifico la Conferenza unificata del 1 agosto 2019 ha stabilito che gli altri casi di esonero sono i seguenti:
 - i componenti il nucleo familiare in stato detentivo, ricoverati in strutture residenziali a totale carico dello Stato, sottoposti a misure cautelari o condannati per reati gravi in quanto non destinatari del Rdc.
 - persone che hanno uno stato di salute (debitamente documentato) non compatibile con lo svolgimento di un percorso lavorativo ivi comprese le donne in gravidanza;

- persone impegnate in percorsi di tirocinio formativo e di orientamento ovvero di inserimento e reinserimento finalizzati all'inclusione, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

In tutti i casi di esonero, l'interessato potrà manifestare la volontà di partecipare comunque ad un percorso lavorativo, pertanto il suo interesse prevarrà sulla causa di esonero e potrà stipulare il patto per il lavoro.

I soggetti che si trovano in una delle cause di esonero rilasciano autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e si impegnano a comunicare al servizio che li ha esonerati (Cpi o servizio del Comune per il contrasto alla povertà) il venir meno del motivo di esonero.

Le cause di esonero possono verificarsi o cessare prima o dopo il percorso di inserimento lavorativo.

Nel caso in cui la giusta causa sussiste prima della convocazione da parte del Cpi, durante il primo appuntamento e prima della stipula del patto per il lavoro viene verificata la causa e raccolta la relativa documentazione da parte del Cpi.

Nel caso in cui la causa di esonero sopravvenga dopo la stipula del patto, il beneficiario lo comunicherà al Cpi competente entro giorni dall'insorgenza della causa di esonero. Analogamente il beneficiario dell'Rdc è tenuto alla comunicazione della cessazione della causa di esonero entro 30 giorni dal suo verificarsi ed entro 30 giorni dalla comunicazione sarà convocato dal Cpi per la stipula del Patto per il lavoro.

Le priorità

Tra i soggetti tenuti alla partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo, il D.L. n. 4/2019 individua alcune priorità dovute al fatto che si tratta di soggetti che per la loro maggiore vicinanza al mondo del lavoro devono essere avviati prima degli altri ad un percorso lavorativo. Si tratta dei componenti dei nuclei familiari:

- che siano privi di occupazione da non più di due anni;
- che siano beneficiari di Naspi;
- che abbiano sottoscritto un patto di servizio negli ultimi due anni;
- che abbiano un'età pari o inferiore a 29 anni;
- tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni.

Il Patto per il lavoro

Le persone di cui al punto precedente devono stipulare un patto per il lavoro a seguito del quale viene loro riconosciuto l'assegno di ricollocazione da parte dell'Anpal.

La stipula del patto avviene presso il centro per l'impiego oppure presso i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 150/2015 con un modello che sarà adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In assenza di decreto e

data l'equivalenza tra il patto per il lavoro ed il patto di servizio personalizzato, momentaneamente, al fine di evitare ritardi è utilizzato il modello in vigore per quest'ultimo. La stipula del patto per il lavoro segue una serie di fasi che di seguito vengono descritte.

Convocazione

I centri per l'impiego competenti in base alla residenza del beneficiario ne effettuano la convocazione entro:

- 30 giorni dal riconoscimento del beneficio per i soggetti di cui ai numeri da 1 a 4 di cui sopra;
- 90 giorni per i soggetti di cui al punto 5 di cui sopra (qualora siano passati più di 90 giorni dalla presentazione della DID, il termine per la convocazione è di 30 giorni dal riconoscimento del beneficio);
- 30 giorni dalla ricezione, da parte del Cpi, della valutazione dei servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni per i soggetti di cui al punto 6.

Allo scopo di agevolare i Cpi nelle operazioni di convocazione è stata istituita presso l'Anpal una piattaforma digitale per il coordinamento dei Cpi. Gli operatori che desiderano accedere al servizio "Gestione Rdc" devono registrarsi al portale My Anpal attraverso il sito www.myanpal.anpal.gov.it e dopo aver ottenuto le credenziali di accesso, potranno accedere alla funzionalità "Beneficiari Rdc" all'interno della quale troveranno la lista completa dei beneficiari residenti nel territorio del proprio Cpi con l'indicazione dei dati anagrafici, dati del Rdc, presenza di esoneri, della Did, stipula del patto per il lavoro, attivazione assegno di ricollocazione.

La Circolare precisa, inoltre, che il criterio a cui fare riferimento nell'individuare il Cpi è quello della residenza poiché è previsto che i beneficiari dell'Rdc diano la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività. Dal momento che, ai fini ISEE, possono far parte del nucleo familiare soggetti con residenze diverse, è possibile che a fronte di un medesimo nucleo familiare vengano interessati Cpi differenti.

Secondo la Conferenza Stato Regioni del 1 agosto 2019, la convocazione da parte dei Cpi può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica utilizzando i recapiti forniti dal richiedente ai Cpi in sede di rilascio della Did.

Con le stesse modalità potrà avvenire la convocazione da parte dei servizi dei comuni competenti per il contrasto alla povertà per la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale.

Primo appuntamento

Nel momento in cui il Cpi fissa il primo appuntamento con il beneficiario del Rdc,

l'operatore si troverà a gestire le seguenti fasi:

- far presentare la DID, se non ancora presentata;
- verificare, insieme con il richiedente, le eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare;
- procedere alla profilazione qualitativa;
- stipulare il patto per il lavoro con l'avvertenza che, nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di particolari criticità che rendono difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo il richiedente sarà inviato ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà.

Cosa succede se i beneficiari dell'Rdc hanno già in essere misure di politica attiva?

I soggetti beneficiari di Rdc che hanno già in essere misure di politica attiva del lavoro continueranno il loro percorso di inserimento professionale. Pur tuttavia saranno convocati dal Cpi per il primo appuntamento e per verificare le eventuali casistiche di esonerabilità

Al termine della misura di politica attiva in corso, se ancora sono in "stato di disoccupazione", riceveranno dall'Anpal l'AdRdc (assegno di ricollocazione reddito di cittadinanza).

Obblighi in capo ai beneficiari tenuti a sottoscrivere il patto per il lavoro

Le persone tenute a sottoscrivere il patto per il lavoro devono impegnarsi ad accettare e rispettare gli obblighi e gli impegni previsti nel patto.

In modo particolare:

- devono registrarsi sulla piattaforma digitale per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (sito: <https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/>); questo fino al momento in cui sarà attivo il "sistema per la fruizione continua dei servizi di accompagnamento" di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 108/2019;
- devono consultare quotidianamente la predetta piattaforma al fine della ricerca attiva del lavoro secondo le modalità definite nel patto per il lavoro che individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
- devono accettare di essere avviati alle attività individuate nel patto per il lavoro;
- devono sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione;
- devono accettare almeno una di tre offerte di lavoro definite congrue, ovvero, la prima offerta di lavoro congrua nel caso in cui si tratti di rinnovo del beneficio, pena la decadenza dal Rdc.

Sanzioni per i beneficiari del Rdc che sono tenuti alla stipula del patto per il lavoro e compiti dei Cpi

Ai Cpi spetta unicamente il compito di comunicare eventuali comportamenti che possano

far scattare un provvedimento sanzionatorio poiché tutti i provvedimenti sanzionatori sono di competenza dell'Inps.

Il Cpi comunica la presenza di comportamenti scorretti esclusivamente dopo la presa d'atto della presenza di eventuali giustificati motivi che possono averlo legittimato.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di apposite funzionalità disponibili sul portale MyAnpal.

L'offerta di lavoro congrua

L'offerta di lavoro, nella maggior parte dei casi, non si riferisce ad una posizione lavorativa nella disponibilità del Cpi, ma si concretizza in una candidatura per una posizione vacante offerta da un datore di lavoro o da un intermediario autorizzato.

Per questa ragione quando si parla di rifiuto di offerta di lavoro, si intende rifiuto di candidarsi ad una posizione di lavoro vacante (solo nell'ipotesi in cui il posto di lavoro sia nella disponibilità del Cpi, il rifiuto di sottoscrivere un contratto di lavoro congruo da parte del beneficiario del Rdc, costituisce causa di decadenza dal beneficio).

Cosa deve contenere l'offerta di lavoro?

Deve contenere alcune informazioni minime, tra cui:

- la qualifica da ricoprire e le mansioni;
- i requisiti richiesti;
- il luogo e l'orario di lavoro;
- la tipologia contrattuale;
- la durata del rapporto di lavoro;
- la retribuzione prevista ed il CCNL da applicare.

Come avviene l'offerta di lavoro?

Può essere effettuata presso i Cpi alla presenza del beneficiario oppure con strumenti alternativi stabiliti in sede di Conferenza unificata Stato Regioni del 1 agosto 2019 quali messaggistica telefonica o posta elettronica sempre specificando i termini entro i quali l'offerta deve essere accettata.

Quando un'offerta di lavoro è congrua?

L'offerta di lavoro è congrua se rispetta i seguenti principi:

Se è coerente con le esperienze e le competenze maturate dal beneficiario e con la durata della disoccupazione secondo lo schema che segue:

<p>Per i soggetti in stato di disoccupazione fino a 6 mesi</p>	<p>Deve trattarsi di un lavoro compreso in aree di attività rientranti nel processo di lavoro del settore economico professionale individuato nel patto di lavoro.</p>
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per i soggetti in stato di disoccupazione da 6 mesi a 12 mesi	Deve trattarsi di un lavoro compreso in aree di attività rientranti nel processo di lavoro del settore economico professionale individuato nel patto di lavoro ovvero aree di attività rientranti in altri processi di lavoro del settore economico professionale individuato nel patto di lavoro ma che abbiano continuità di contenuti professionali con le competenze già maturate e definite nel patto.
Per i soggetti in disoccupazione da più di 12 mesi	Deve trattarsi di un lavoro compreso in aree di attività rientranti in tutti i processi di lavoro del settore economico professionale individuato nel patto di lavoro ovvero in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle competenze ed esperienze maturate e definite nel patto.
Per i soggetti con disabilità	Deve trattarsi di un'attività compatibile con la valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti e nella relazione funzionale rilasciata dalla commissione medica.

Se è coerente con la distanza dalla residenza ed i tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico secondo lo schema che segue:

Per i primi 12 mesi di durata del beneficio l'offerta è congrua se	Nel caso di prima offerta se la sede di lavoro è collocata entro 100 Km di distanza dalla residenza del beneficiario oppure raggiungibile in 100 minuti con i mezzi pubblici; Nel caso di seconda offerta se la sede di lavoro è collocata entro 250 km di distanza dalla residenza; Nel caso di terza offerta se la sede di lavoro è collocata dovunque sul territorio italiano.
Decorso i primi 12 mesi di fruizione del beneficio l'offerta è congrua se	Nel caso di prima o di seconda offerta se la sede di lavoro è collocata entro 250 km di distanza dalla residenza del beneficiario; Nel caso di terza offerta se la sede di lavoro è collocata dovunque sul territorio italiano.
In caso di rinnovo del beneficio, l'offerta è congrua	Se si trova dovunque sul territorio italiano.
Se nel nucleo del beneficiario vi sono disabili	L'offerta è congrua se non eccede la distanza di 100 km dalla residenza del beneficiario.

<p>Nel caso in cui nel nucleo familiare vi sono figli minori l'offerta è congrua se</p>	<p>Nel caso di prima offerta se la sede di lavoro è collocata entro 100 km di distanza dalla residenza del beneficiario ovvero raggiungibile in 100 minuti con i mezzi pubblici. Nel caso di seconda e terza offerta se la sede di lavoro è collocata entro 250 km dalla residenza del beneficiario.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La retribuzione

Rispetto alla retribuzione, l'offerta di lavoro si ritiene congrua se prevede una retribuzione superiore di almeno il 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo soggetto, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.

Di conseguenza, la retribuzione annua deve essere pari almeno ad € 10.296 (9.360 + 10%) riproporzionata rispetto alla durata del contratto.

Esempio: contratto di tre mesi = retribuzione minima pari almeno ad € 2.574.

La retribuzione deve essere calcolata al netto dei contributi a carico del lavoratore.

Tipologia contrattuale

Un'offerta di lavoro può definirsi congrua quando consiste in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione non inferiore a tre mesi.

Orario di lavoro

L'offerta di lavoro è congrua se si tratta di un contratto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto.

Verifica del giustificato motivo

La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua si intende giustificata solo a fronte dei seguenti motivi:

- Stato di malattia o di infortunio debitamente documentati;
- Servizio civile e richiamo alle armi;
- Stato di gravidanza, relativamente ai periodi di astensione previsti dalla legge;
- Gravi motivi familiari documentati o certificati;
- Casi in cui la mobilità personale è limitata per motivi legali.
- Ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati.

Tutte le ipotesi innanzi descritte devono essere comunicate e documentate entro due giorni lavorativi dalla proposta, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. È il Cpi a valutare la documentazione prodotta ed il rispetto della tempistica.

Beneficiario dell'Rdc che sia anche percettore di Naspi

In caso di soggetto percettore di Naspi e di Rdc viene fatta una valutazione diversa circa la congruità dell'offerta di lavoro.

Sotto il profilo retributivo, per i lavoratori in Naspi, un'offerta di lavoro è congrua se la retribuzione è superiore di almeno il 20% rispetto all'indennità percepita nell'ultimo mese precedente.

Sotto l'aspetto della distanza dal luogo di lavoro, un'offerta si dice congrua se il luogo di lavoro è distante non più di 50 km dal domicilio ed un tempo di percorrenza non superiore a 80 minuti fino a dodici mesi di disoccupazione ovvero una distanza non superiore a 80 km dal domicilio e tempo di percorrenza non superiore a 100 minuti per coloro che hanno superato i 12 mesi di disoccupazione.

In entrambi i casi, qualora non siano disponibili mezzi pubblici, le distanze vanno ridotte del 30%.

Cause di decadenza

Le cause di decadenza dal Rdc sono riportate all'art. 7, comma 5 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.

Tuttavia, la circolare in commento richiama solo le cause che richiedono una segnalazione da parte dei Cpi. In particolare, è disposta la decadenza da Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare che non sia escluso o esonerato, pone in essere i comportamenti di seguito elencati:

- Mancata effettuazione della DID o mancata sottoscrizione del patto per il lavoro;
- Mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di altra iniziativa di politica attiva;
- Rifiuto di aderire a progetti di utilità collettiva a titolarità del comune di residenza in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Il rifiuto di aderire deve risultare da atto scritto.
- Mancata presentazione alle convocazioni da parte del Cpi in assenza di giustificato motivo dalla terza volta in poi.
- Mancata presentazione alle iniziative di orientamento dalla seconda volta in poi.

È disposta la decurtazione di una mensilità in caso di:

- Mancata presentazione alle convocazioni per la prima volta e senza giustificato motivo;

È disposta la decurtazione di due mensilità in caso di:

- Seconda mancata presentazione alle convocazioni e senza giustificato motivo;
- Prima mancata presentazione alle iniziative di orientamento e senza giustificato motivo.

Resta inteso che la mancata presentazione agli incontri e alle attività concordate si intende giustificata se dovuta ad uno dei seguenti motivi:

- Stato di malattia o di infortunio debitamente documentati;
- Servizio civile o di leva o di richiamo alle armi;
- Stato di gravidanza per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- Citazioni in tribunale dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- Gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- Casi in cui la mobilità personale è limitata per motivi legali;
- Ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati.

Le già menzionate ipotesi devono essere comunicate e documentate di regola entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.